

**REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2002 DELLA COMMISSIONE****del 31 luglio 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2002/2003.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere

ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,4940 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.